

STATUTO SOCIALE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

GEAS NBC Vela Colico

APPROVATO DA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 13 MARZO 2026

Articolo 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mm. ii., l'Associazione Sportiva Dilettantistica con personalità giuridica di diritto privato denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GEAS NBC Vela Colico".

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "*associazione sportiva dilettantistica*", anche in acronimo ASD o A.S.D.

L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021 e ss.mm.ii., l'aggiornamento dei membri del consiglio direttivo in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente la cui comunicazione sia resa obbligatoria dalla normativa tempo per tempo applicabile.

Articolo 2 - Sede

La sede legale dell'Associazione è a Colico (LC).

L'indirizzo viene attualmente fissato in via Lungolaro Polti n. 27/b- 29.

L'Associazione può costituire sedi secondarie ed avvalersi di sedi operative sia in Italia che all'estero.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune, provvedendo direttamente all'aggiornamento e alla registrazione del nuovo testo statutario senza necessità di ratifica assembleare.

In caso di trasferimento della sede legale in altro comune sarà necessaria una delibera dell'assemblea straordinaria.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici periferici, anche altrove in Italia e all'estero, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 3 - Oggetto Sociale

3.1 L'Associazione è apartitica e laica, non ha scopo di lucro ed è centro permanente di vita Associativa a carattere volontario. Le norme sull'ordinamento interno dell'Associazione sono ispirate ai principi di partecipazione, corresponsabilità, non violenza, legalità e sostenibilità dell'attività sociale in condizioni di democrazia, uguaglianza e pari opportunità di tutti gli Associati. In particolare, riconoscendo allo sport della vela funzione educativa sia nella crescita individuale che nella collettività, si impegna alla promozione e alla diffusione di una cultura dei diritti, dell'ambiente e della solidarietà.

3.2 Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione della disciplina della vela, riconosciuta dal nostro ordinamento, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli Associati, ed esercita in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, idonee a promuovere la conoscenza e la pratica della vela.

A tale scopo l'Associazione potrà organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive ed ogni altra iniziativa utile per la propaganda e la diffusione della vela.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

- a) svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva della vela, mediante

l'organizzazione di corsi a vari livelli;

- b) svolgere attività di formazione e perfezionamento di istruttori, tecnici ed allenatori nella pratica velica;

3.3 L'Associazione può svolgere anche attività diverse a quelle caratterizzanti le organizzazioni sportive purché secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni.

A solo titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano:

- attività ricreative riservate ai soli Associati e tesserati, tra le quali la gestione di un posto ristoro
- manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'Associazione
- iniziative culturali, ludiche e ricreative finalizzate a coniugare la pratica della vela con attività legate al benessere psico-fisico, allo studio dell'ambiente, alla formazione e all'approfondimento di qualsiasi altra branca artistica e culturale in genere, anche con la partecipazione di soggetti non Associati e che includa la vela come elemento strutturale su cui si fonda l'iniziativa
- organizzazione di gite, viaggi e soggiorni
- pubblicazione di periodici o notiziari riguardanti le attività Associate, nonché stampa, pubblicazioni digitali, riproduzione e pubblicazione di volumi testi e circolari riconducibili alle attività che costituiscono l'oggetto Associativo
- stipula di accordi con emittenti radiotelevisive
- realizzazione di propri audiovisivi, fotografie, gadget, ed ogni altro

materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali curandone la distribuzione

- ricerca ed ottenimento di sponsorizzazioni
- contrazione di obbligazioni ed ottenimento di finanziamenti e mutui, anche mediante convenzioni, offrendo idonee garanzie
- accesso al Credito Sportivo al fine della realizzazione di impianti sportivi
- promozione e realizzazione per conto proprio o di terzi, della costruzione e gestione di impianti sportivi
- acquisto di immobili e assunzione della gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli Associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale
- ogni altra attività o servizio connessi al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività, in quanto ad esse integrative, accessorie, anche a carattere commerciale, purché nei limiti consentiti dalla legge

Articolo 4 - Riconoscimento a fini sportivi e certificazione

4.1 L'Associazione si affilia annualmente alla Federazione Italiana Vela. Ha inoltre la facoltà di affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante riconosciuto dal CONI e/o dal CIP.

4.2 L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari e alle direttive del CONI, del CIP e degli enti a cui intende affiliarsi, compresi anche quelli Internazionali a cui gli enti sono affiliati; in particolare l'Associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Sportivi affiliati al CONI per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 39/2021.

4.3 L'Associazione si impegna ad accettare, a rispettare e a far rispettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dei già menzionati Comitati e Federazioni ed Enti dovessero adottare a suo carico o a carico dei propri Associati, nonché le decisioni che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

4.4 L'Associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

4.5 L'Associazione potrà accettare attività di collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni, società sportive nazionali ed estere per lo scambio di esperienze e la promozione di iniziative comuni, anche mediante specifici accordi di reciproca partecipazione alle attività sociali.

4.6 L'Associazione aderisce volontariamente al gruppo di associazioni facenti capo alla Polisportiva G.E.A.S. alla quale è riservato il coordinamento organizzativo e della quale partecipa in qualità di Associato Ordinario. L'Associazione accetta incondizionatamente tale coordinamento onde contribuire al raggiungimento delle finalità perseguite dalla Polisportiva medesima. A tal fine assicura la propria presenza in seno all'Assemblea degli Associati della Polisportiva mediante un proprio delegato, con specifico mandato del Consiglio Direttivo dell'Associazione, per agire in nome e per conto dell'Associazione medesima e per testimoniare la propria fattiva partecipazione alla vita della Polisportiva.

4.7 L'Associazione accetta che il proprio Statuto e sue successive modifiche siano preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo della Polisportiva G.E.A.S. per

consentire la verifica del contenuto e delle finalità in conformità ai fini e alla struttura organizzativa della Polisportiva stessa.

4.8 L'Associazione accetta di far precedere nella propria denominazione sociale la denominazione "G.E.A.S." per concessione della Polisportiva G.E.A.S., impegnandosi ad eliminare tale indicazione solo a seguito della cessazione del rapporto di appartenenza al gruppo di Associazioni aderenti alla già menzionata Polisportiva.

Articolo 5 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria degli Associati.

In caso di scioglimento dovranno essere attuate tutte le delibere assunte dall'assemblea, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Articolo 6 - Associati

6.1 L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di soci.

6.2 L'appartenenza all'Associazione è volontaria e hanno diritto ad essere Associati tutti coloro, senza discriminazioni di sesso, razza ed età, che ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo.

Ai Soci è garantita uniformità di rapporto Associativo e modalità Associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.

6.3 I Soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene la responsabilità genitoriale.

La richiesta di Associazione e di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere associato e

tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

6.4 La qualifica di socio si acquisisce solo a seguito di espressa delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

6.5 La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.

Articolo 7 - Requisiti per l'ammissione

7.1 Per essere ammessi a far parte dell'Associazione è necessario:

- a) fare domanda al Consiglio Direttivo; la domanda di ammissione dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo in forma **scritta adottando l'apposito modulo sociale, compilato in ogni sua parte**. La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee. Gli Associati sono tenuti a comunicare ogni variazione dei dati forniti in occasione della richiesta di ammissione.
- b) versare l'importo della quota Associativa.

Il Consiglio Direttivo, verificato il possesso da parte del richiedente dei requisiti morali, civili e sportivi, delibera sull'ammissione del nuovo Associato.

La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.

Le modalità e i requisiti per l'ammissione di nuovi Soci sono disciplinati da apposito regolamento interno, predisposto dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea dei Soci.

7.2 Le quote associative non sono rivalutabili né trasmissibili, né possono essere restituite ai soci.

Articolo 8 - Diritti degli Associati

8.1 L'Associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti gli Associati anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in Assemblea e della elettività alle cariche sociali.

Non è ammessa alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari quali ad esempio: socio fondatore, socio sportivo, socio benemerito, socio onorario, etc.

8.2 I Soci hanno diritto a:

- a) partecipare alla vita Associativa;
- b) esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. In caso di Soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall'esercente la responsabilità genitoriale, in forza di rappresentanza legale ex art. 320 c.c.; tale facoltà è strettamente personale e non può essere delegata a terzi;
- c) candidarsi alle cariche elettive previste dallo Statuto al raggiungimento della maggiore età;
- d) frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell'Associazione.

Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal socio decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

I Soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, degli Associati, non possono partecipare

all'assemblea né esercitare il diritto di voto.

Articolo 9 - Doveri degli Associati

9.1 I soci, anche minori, hanno il dovere di versare le quote associative alla data di scadenza prevista dall'assemblea o dal consiglio direttivo, nonché di rispettare le norme statutarie, i regolamenti dell'Associazione e ogni delibera assunta dal Consiglio Direttivo.

9.2. Gli Associati hanno il dovere di difendere nelle manifestazioni sportive e in ambito civile il buon nome dell'Associazione e della Polisportiva G.E.A.S., di osservare le regole dettate dalla Federazione ed organismi sportivi nazionali ai quali l'Associazione aderisce e di partecipare attivamente alla vita sociale.

Articolo 10 - Cessazione del rapporto Associativo

10.1 Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per recesso, così come descritto dall'Art. 10.2 del presente Statuto;
- b) per esclusione per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa. Qualora l'Associato non abbia ottemperato, entro trenta (30) giorni, al successivo sollecito di pagamento rivolto per iscritto dallo stesso Consiglio Direttivo, è facoltà dello stesso Consiglio Direttivo deliberare la cancellazione dal Libro dei Soci, che sarà comunicata all'Associato tramite lettera con ricevuta di consegna o tramite posta elettronica. Gli Associati esclusi per morosità potranno essere riammessi al momento del versamento delle quote associative non versate;
- c) per esclusione, così come descritto nell'Art. 26.3 del presente Statuto;
- d) per causa di morte;

10.2 L'associato può recedere in qualsiasi momento, comunicando la sua volontà di recedere dall'Associazione al Consiglio Direttivo.

Il recesso avrà efficacia decorsi quindici (15) giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Associazione.

Il recesso non dà diritto alla restituzione delle quote associative già versate e non libera l'Associato dagli obblighi eventualmente assunti fino alla data di efficacia del recesso.

Articolo 11 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Presidente dell'Associazione;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Revisore unico, ove nominato;
- e) il Collegio dei Probiviri, ove nominato
- f) il Segretario Generale;
- g) il Tesoriere.

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione.

Non possono candidarsi alle cariche degli Organi sociali i Soci passibili di incompatibilità od esclusione come da previsione dell'Artt. 22 e 26.3 dello stesso Statuto.

L'elenco dei candidati è predisposto dal Consiglio Direttivo.

Non sono ammesse candidature a cariche diverse.

Articolo 12 – Assemblea degli Associati

12.1 L'Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e può essere ordinaria o straordinaria; è costituita da tutti gli

Associati, a ciascuno dei quali compete un solo voto. Ciascun socio può essere portatore di una sola delega.

Il socio che versi in una situazione di conflitto di interessi rispetto all'argomento specifico di una deliberazione dell'Assemblea ha l'obbligo di darne comunicazione e di astenersi dalla discussione e dal voto.

Qualora l'esistenza del conflitto di interessi sia contestata ovvero non riconosciuta dal socio interessato, l'Assemblea, senza la partecipazione del Socio medesimo, decide preliminarmente sulla sussistenza del conflitto mediante deliberazione assunta a maggioranza semplice dei presenti.

Qualora il conflitto di interessi emerga successivamente alla votazione, la deliberazione è sottoposta a riesame da parte dell'Assemblea nella prima riunione utile, che decide in via definitiva in sede interna, senza necessità di ricorso all'autorità giudiziaria.

Quando non sottoposto al vincolo della segretezza, è ammesso il voto per corrispondenza ovvero con altri mezzi di telecomunicazione.

12.2 All'Assemblea partecipano tutti i Soci aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.

Alle assemblee sono convocati anche gli Associati minorenni che vengano rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale.

12.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente o, in subordine, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'assemblea dei Soci deve essere, in ogni caso convocata quando:

- a) venga inoltrata formale richiesta al Consiglio Direttivo da parte degli Associati che rappresentano almeno un decimo dei Soci aventi diritto di

voto ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto, i quali dovranno sottoporre al Consiglio Direttivo gli argomenti all'ordine del giorno;

b) sia richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

In tali casi il Presidente dovrà procedere alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e l'assemblea dovrà svolgersi entro trenta (30) giorni dalla richiesta.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Soci utilizzando la mail degli stessi comunicata al momento dell'ammissione e pubblicato sul sito dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'assemblea deve essere convocata in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati. È facoltà del Presidente convocare l'Assemblea degli Associati anche in modalità a distanza, purché si utilizzino mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà contenere luogo, data, ora e ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea in seconda convocazione deve prevedere che trascorra almeno un'ora dalla prima convocazione.

È validamente costituita l'Assemblea, anche se non convocata, quando intervengano tutti gli Associati e tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12.4 Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

L'assemblea nomina un segretario e, in caso di assemblea elettiva, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Qualora la maggioranza dei presenti ne ravvisi l'opportunità, il verbale dovrà essere firmato da tutti i Soci intervenuti.

Il verbale dovrà essere trascritto nel libro verbali assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Il verbale dell'assemblea dovrà essere trasmesso ai Soci mediante la mail comunicata dagli stessi e indicata nel libro soci, al fine di garantire la massima diffusione.

Il verbale regolarmente firmato dovrà essere conservato agli atti e ogni Associato potrà richiedere di prenderne visione.

12.5 L'assemblea degli Associati può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria dovrà essere convocata, nei termini sopra indicati, almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo nei novanta giorni successivi alla chiusura di ogni anno sociale per l'approvazione del rendiconto, ovvero nei centoottanta giorni successivi alla chiusura qualora lo richiedano particolari esigenze legate alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria sarà convocata quando il Consiglio Direttivo lo crederà opportuno o quando vi sia la richiesta di almeno 1/10 degli Associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

12.6 All'assemblea ordinaria degli Associati compete di:

- a) approvare annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo e sue

eventuali variazioni che intervengano in corso di esercizio; in questo caso i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto;

- b) nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, i Soci Benemeriti ed Onorari;
- c) deliberare sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, su ogni altro affare di ordinaria e straordinaria amministrazione che venga proposto dal Consiglio Direttivo o sulle proposte formulate congiuntamente da almeno un decimo degli Associati.
- d) deliberare i regolamenti di funzionamento dell'Associazione proposti dal Consiglio Direttivo;
- e) deliberare su ogni altro argomento attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
- f) eleggere a scrutinio segreto i membri del Consiglio Direttivo;
- g) se lo ritiene, eleggere a scrutinio segreto il Revisore unico;
- h) se lo ritiene, eleggere a scrutinio segreto i membri del collegio dei Probiviri.

Nelle assemblee in cui si discutono argomenti riguardanti personalmente un Associato, la votazione dovrà avvenire sempre a scrutinio segreto.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

12.7 L'assemblea straordinaria delibera validamente, in prima convocazione, con la presenza di tre quarti degli Associati e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto.

All'assemblea straordinaria compete di:

- a) deliberare la trasformazione o lo scioglimento dell'Associazione;
- b) deliberare in ordine alle modifiche dello Statuto,
- c) deliberare in ordine a fusioni o incorporazioni.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione e in seconda convocazione, con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci presenti in assemblea.

In deroga a quanto precede, le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione, nonché le operazioni di fusione o incorporazione o trasformazione in SSD, sono assunte con il quorum e con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice civile.

12.8 Ai fini della validità dell'assemblea ordinaria e straordinaria e del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi, si tiene conto dei soli soci aventi diritto di voto.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea degli Associati aventi diritto; è in carica dal momento dell'elezione e dura quattro anni, corrispondenti al quadriennio olimpico, decadendo all'elezione del successivo Consiglio Direttivo.

Esso è composto da cinque a nove membri, purché in numero dispari, compresi il Presidente e il Vicepresidente. I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

13.2 In caso di dimissioni, di decadenza, non accettazione o altro motivo di cessazione dell'incarico di un numero di Consiglieri non superiore alla maggioranza dei componenti, agli Amministratori cessati subentreranno i primi tra i non eletti nel corso dell'ultima elezione, nell'ordine di preferenza risultante dalla graduatoria finale.

13.3 Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni o per impedimento definitivo,

anche non contemporanei, della maggioranza dei suoi componenti nell'arco di un quadriennio, anche se integrato a norma dell'Art. 13.2 del presente Statuto. Il Presidente, o in mancanza di lui il Vicepresidente, entro trenta giorni convoca un'Assemblea Elettiva in via straordinaria da tenersi entro i trenta giorni successivi alla convocazione, per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. I nuovi eletti restano in carica sino alla scadenza del quadriennio.

13.4 Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio Direttivo con semplice lettera o e-mail, spedita almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, recante l'Ordine del Giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.

Qualora siano presenti tutti i Consiglieri ed il Presidente la riunione è valida anche se non sono state rispettate le formalità di convocazione. È facoltà del Consiglio Direttivo riunirsi in modalità a distanza purché vengano utilizzati mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Ove un Consigliere rimanga assente ingiustificato per tre sedute consecutive, decade dalla carica.

13.5 Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote Associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN o EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Articolo 14 - Funzioni del Consiglio Direttivo

14.1 Il Consiglio Direttivo dirige l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e delibera su tutto ciò che concerne l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) attua le finalità previste dallo Statuto e le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- b) redige i regolamenti di attuazione dello Statuto dell'Associazione ed i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- c) determina le quote di iscrizione e le quote Associative annuali;
- d) delibera sull'ammissione dei nuovi Associati;
- e) elegge tra i suoi componenti il Segretario Generale e il Tesoriere;
- f) formula l'ordine del giorno dell'Assemblea degli Associati fissandone le date di convocazione, almeno una volta all'anno;
- g) convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o quando venga richiesto dagli Associati secondo quanto riportato nel precedente art.

12;

- h) ratifica entro tre mesi le decisioni prese dal Presidente in caso di urgenza ed estrema necessità;
- i) dà esecuzione ai regolamenti ed alle disposizioni di coordinamento adottate dalla Polisportiva G.E.A.S.;
- j) assume tutte le deliberazioni inerenti alla gestione del personale sia dipendente che non dipendente, provvedendo in particolare alla scelta dei tecnici;
- k) determina i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e ne fissa le modalità di pagamento;
- l) adotta tutti i necessari provvedimenti disciplinari (ammonizione, deplorazione, sospensione fino a 24 mesi ed esclusione) verso gli Associati;
- m) delibera su eventuali convenzioni con altre Associazioni, Circoli, Aziende, Enti;
- n) distribuisce incarichi specifici, tecnici, organizzativi e funzionali;
- o) redige il bilancio consuntivo annuale, corredato da un inventario analitico delle immobilizzazioni di proprietà, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione;
- p) predisporre il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- q) provvede alla trasmissione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo alla Polisportiva entro il 15 del mese successivo all'approvazione dei rispettivi documenti contabili;
- r) cura l'ordinaria amministrazione;
- s) provvede al tesseramento alla Federazione Nazionale o ad Enti di

Promozione Sportiva entro i termini fissati annualmente;

- t) stipula tutti gli atti ed i contratti di qualsiasi natura attinenti all'attività dell'Associazione;
- u) conferisce procure, sia generali che speciali, eccetto quanto attiene alle prerogative espressamente attribuite al Presidente;
- v) compie ogni altro atto che rientri nell'oggetto Associativo esclusi quelli espressamente attribuiti all'Assemblea degli Associati.

14.2 Il Consiglio Direttivo potrà assumere, nei casi di assoluta necessità e urgenza, oneri finanziari di carattere straordinario volti al raggiungimento dello scopo sociale. Le relative delibere dovranno essere sottoposte entro tre mesi alla ratifica da parte dell'Assemblea degli Associati.

14.3 Il funzionamento amministrativo dell'Associazione sarà disciplinato da un regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo, che potrà essere modificato dallo stesso Consiglio Direttivo previa approvazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri stessi e sottoposto a ratifica dell'Assemblea degli Associati riuniti in seduta ordinaria. Il regolamento stabilirà, tra l'altro, le competenze e le funzioni dei singoli dirigenti, i compiti dei Comitati Tecnici, qualora istituiti, il trattamento economico degli eventuali collaboratori.

14.4 Con analoghe maggioranze di cui all'art. 13.4 potranno essere attribuiti al Presidente i poteri di rappresentanza e firma dell'Associazione all'Assemblea della Polisportiva G.E.A.S. o di altri Enti o società partecipati dall'Associazione.

14.5 Qualsiasi eletto alle cariche direttive che non esegua fattivamente il proprio incarico o che agisca in contrasto con le deliberazioni del Consiglio Direttivo o con i fini dell'Associazione o che agisca in nome e per conto del Consiglio senza averne mandato, potrà essere destituito-con delibera di almeno i tre quarti (3/4) del Consigli

Direttivo, escluso nella votazione il Consigliere interessato.

Articolo 15 - Presidente

15.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione; è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica quattro anni, fino alla fine del quadriennio olimpico, ed è rieleggibile. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed alla Autorità Giudiziaria.

Spetta al Presidente:

- a) l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- b) la convocazione dell'Assemblea degli Associati e la convocazione del Consiglio Direttivo presiedendone le riunioni;
- c) firma tutti gli atti che comportano impegni finanziari o si riferiscono a movimenti di denaro;
- d) la sovrintendenza al funzionamento della segreteria dell'Associazione;
- e) il controllo del Libro Soci;
- f) nei casi di comprovata urgenza il Presidente può esercitare i poteri conferiti dal Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
- g) rappresenta l'Associazione in eventuali controversie legali.

15.2 Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciando la relativa quietanza; ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, attive e passive, riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

15.3 Per il miglior svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione, il Presidente può, per determinate e specifiche funzioni, nominare consulenti, esperti

o soggetti professionalmente qualificati e fissare i loro compensi, previo consenso del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 - Vicepresidente

Il Vicepresidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica fino alla fine del quadriennio olimpico ed è rieleggibile; sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche Associative.

Articolo 17 - Revisore unico

17.1 L'assemblea ordinaria, qualora ne ravvisi la necessità, elegge il Revisore Unico a scrutinio segreto, scegliendo tra soggetti, anche non soci, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore Unico effettua il controllo della gestione dell'Associazione; dura in carica quattro anni e non deve aver rivestito la carica di Consigliere Direttivo nel quadriennio antecedente la nomina.

17.2 Il Revisore dovrà intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, controllare gli atti amministrativi, vigilare sulla corretta osservanza delle leggi, dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti interni. Redigerà una relazione ai bilanci annuali, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

17.3 Si applicano le esclusioni descritte dagli Artt. 22 e 26.3 di questo Statuto

Articolo 18 - Collegio dei Probiviri

18.1 Il Collegio dei Probiviri, ove eletto, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, dura in carica quattro esercizi, opera a titolo gratuito ed è rieleggibile. Possono essere eletti Probiviri Associati di provata onestà, in possesso di adeguate conoscenze dello Statuto, dei regolamenti dell'Associazione e di quelli a cui l'Associazione è affiliata, nonché di una specifica conoscenza della gestione associativa.

18.2 Il Collegio dei Probiviri ha funzioni consultive; è competente a risolvere questioni interpretative relative all'Atto Costitutivo, allo Statuto, ai regolamenti interni e a quelli degli Enti cui l'Associazione è affiliata.

18.3 Il Collegio:

- a) formula, su iniziativa propria o su richiesta, pareri e proposte non vincolanti, indirizzati all'Assemblea dei Soci o agli amministratori secondo le rispettive competenze, al fine di comporre situazioni di conflitto;
- b) svolge attività istruttoria e conciliativa, su richiesta di soci o organi dell'Associazione, in presenza di presunte violazioni dello Statuto, dei regolamenti interni o di quelli degli Enti cui l'Associazione è affiliata.

18.4 Il Collegio opera senza formalità, nel rispetto del contraddittorio, e conclude l'istruttoria entro trenta (30) giorni dalla richiesta, redigendo un provvedimento conclusivo contenente osservazioni e proposte, da trasmettere agli organi competenti. Il parere espresso non ha carattere vincolante.

18.5 Il Collegio dei Probiviri agisce con onestà, imparzialità, indipendenza, riservatezza e terzietà ed evitando ogni forma di ingerenza o sovrapposizione con le funzioni gestionali o amministrative dell'Associazione.

18.6 I componenti non partecipano a deliberazioni che li riguardino personalmente.

Non possono far parte del Collegio dei Probiviri i componenti in carica del Consiglio Direttivo, il Revisore unico, ove esistente, né coloro che ricoprono incarichi retribuiti all'interno dell'Associazione.

Si applicano le esclusioni descritte dagli Artt. 22 e 26.3 di questo Statuto **Articolo 19**

Articolo 19 - Segretario Generale e Tesoriere

19.1 Il Segretario Generale ed il Tesoriere sono eletti dai Consiglieri tra i componenti del Consiglio Direttivo. Il Segretario Generale dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e si incarica della tenuta del libro Soci e dei libri verbali.

19.2 Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri contabili. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 - Gratuità delle prestazioni

In ragione delle finalità perseguite dall'Associazione tutte le cariche elettive dell'Associazione sono senza compenso, ma è ammesso, se il bilancio lo consente, il rimborso delle spese sostenute, dietro presentazione dei giustificativi fiscalmente validi e ratifica del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 - Collaborazioni, prestazioni di lavoro e volontari

L'Associazione potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.lgs. 36/2021, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal già menzionato decreto.

Sono volontari dell'Associazione i Soci o le persone anche esterne, che prestando gratuitamente il loro lavoro, ricevono un rimborso spese da parte dell'Associazione.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o Associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

I membri del Consiglio Direttivo, pur svolgendo gratuitamente il mandato loro conferito dall'Assemblea dei Soci, non rientrano nella categoria dei volontari e, pertanto, ad essi non trova applicazione la disposizione sull'incompatibilità prevista dall'art. 28, comma 3, del D.lgs. 36/2021.

Articolo 22 - Incompatibilità ed esclusioni

Non possono essere chiamati a ricoprire le cariche sociali:

- a) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
- b) coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva o da un Ente di Promozione Sportiva;
- c) coloro che non siano in regola con il versamento della quota Associativa;
- d) coloro che non siano maggiorenni;
- e) coloro che durante le assemblee elettive ricoprano il ruolo di scrutatori.
- f) coloro che ricoprano qualsiasi carica sociale nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP;

Articolo 23 - Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni degli organi dell'ASD, nonché ogni modifica statutaria,

unitamente a copia del verbale, devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti, al CONI e al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Articolo 24 - Esercizio sociale

24.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse anche in esercizi successivi a quello che li ha generati, ovvero per l'incremento del patrimonio dell'associazione.

24.3 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.lgs. 36/2021 e successive modificazioni.

24.4 Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni Associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli Associati.

Articolo 25 - Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, Enti di Promozione cui l'Associazione risulta affiliata, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e dei tecnici maggiorenni - per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e dei rappresentanti tecnici che hanno diritto di voto nelle assemblee federali. I rappresentanti così individuati

esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all'Organismo Affiliante, per il costante aggiornamento degli atti federali.

Articolo 26 – Provvedimenti disciplinari e procedure

26.1 Tutti i soci, dirigenti, tecnici e collaboratori dell'Associazione sono tenuti ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni degli organi sociali e le norme emanate dagli Enti sportivi di affiliazione.

Il mancato rispetto di tali disposizioni può comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari, finalizzati a garantire il corretto funzionamento dell'Associazione e la tutela dei suoi valori fondamentali.

26.2 Il Consiglio Direttivo adotta, in relazione alla gravità dei fatti, le seguenti sanzioni: ammonizione, deplorazione, sospensione fino ad un massimo di ventiquattro mesi o, infine, l'esclusione.

Il provvedimento disciplinare deve essere:

- a) preventivamente contestato per iscritto al Socio interessato con indicazione dei fatti addebitati;
- b) adottato dopo che il Socio ha presentato la propria difesa scritta, nel termine di trenta (30) giorni dalla contestazione.

26.3 L'esclusione dei soci è deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo e comunicata per lettera o via posta elettronica all'interessato, pronunciata contro l'Associato che:

- commetta illeciti o azioni ritenute disonorevoli, dentro e fuori dell'Associazione;
- commetta azioni contrarie allo statuto o ai regolamenti dell'Associazione
- con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento anche sportivo

dell'Associazione stessa o arrechi danno materiale o morale all'Associazione o fomenti, in seno ad essa, dissidi o disordini;

- non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea;
- si rifiuti, dopo specifico invito, di dare il proprio apporto all'attività Associativa;
- non osservi senza giustificato motivo gli impegni assunti a qualsiasi titolo nei confronti dell'Associazione.

26.4 In caso di esclusione, l'Associato, mediante comunicazione scritta al Presidente, può proporre entro trenta giorni le proprie controdeduzioni all'Assemblea degli Associati che potrà accoglierle o respingerle. Gli organi dell'ente e i singoli associati possono impugnare la delibera della Assemblea degli Associati al fine di ottenere la sua caducazione in sede giurisdizionale.

26.5 L'Associato colpito da provvedimento disciplinare, ritenuto ingiusto o sproporzionato in base al fatto da lui commesso, o comunque che si vede punito ingiustamente in quanto non autore del fatto o che il fatto stesso non convenga reato o trasgressione allo Statuto o ai Regolamenti a cui l'Associazione è soggetta, può fare ricorso all'autorità giudiziaria, come da Art. 23.del c.c.

Le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati possono essere impuginate dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 del Codice civile.

26.6 L'Associato definitivamente escluso non può più essere riproposto.

Articolo 27 - Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dagli Organismi cui l'Associazione aderisce.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni dell'Organismo cui l'Associazione aderisce, questo sarà composto da tre (3) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano o dal Presidente del Tribunale di Lecco.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A.R. o con PEC, da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

Il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione od Ente di riferimento.

Articolo 28 - Vincolo di giustizia

L'Associazione dal momento dell'affiliazione, e gli Associati dal momento del tesseramento alla Federazione Nazionale o all'Ente di Promozione Sportiva si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello Statuto e nei regolamenti della stessa Federazione o Ente.

Articolo 29 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) dai versamenti volontari degli Associati;
- c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative o necessità finanziarie che richiedano disponibilità eccedenti il bilancio ordinario;
- d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- e) dalle rendite immobiliari, ove sussistano;
- f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Ai sensi dell'art. 14, comma 3-ter, D.Lgs. 39/2021, il patrimonio minimo dell'Associazione per il conseguimento ed il mantenimento della personalità giuridica non deve essere inferiore a euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e può essere rappresentato da una somma liquida ed esigibile, con facoltà dell'Associazione di costituire un deposito monetario destinato a costituire un fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'associazione, o da beni diversi dal denaro, il cui valore risulta da apposita relazione giurata, allegata all'atto, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Se nel corso della vita associativa il patrimonio minimo dovesse diminuire di oltre un terzo in conseguenza di perdite, salvo diversa previsione di legge, il consiglio direttivo dovrà senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 30 - Libri dell'Associazione

Dovranno essere tenuti a cura dei rispettivi organi responsabili:

- a) il libro dei verbali delle Assemblee degli Associati;
- b) il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) il libro soci;
- d) il libro dei volontari;
- e) ogni altro libro obbligatorio ai fini civilistici e fiscali e giuslavoristici.

Articolo 31 - Privacy

L'Associazione garantisce a tutti gli Associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri aderenti.

Articolo 32 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h) del D. Lgs. 36/2021.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

Articolo 33 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.lgs. 36/2021 e, in subordine, le norme dello Statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'Associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto

dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della Associazione in
contrasto con esso.